



# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 14 del 14/03/2019**

### OGGETTO :

**Approvazione aliquote TASI anno 2019. Conferma.**

L'anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di marzo, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:00, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MORRA ROBERTO	P		14	MINERVA GIUSEPPE	P	
2	MARZULLO ANTONIO	P		15	MASSA GIOVANNI	P	
3	DI SIBIO ROSSANA	P		16	DI NUNNO ANTONELLA		A
4	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P		17	IACOBONE SABINO		A
5	LOVINO MASSIMO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	PRISCIANDARO ANTONELLA	P		19	PETRONI MARIA ANGELA	P	
7	FORTUNATO MARIA	P		20	MATARRESE GIOVANNI	P	
8	SANTARELLI COSTANZA	P		21	PATRUNO GIOVANNI	P	
9	CIGNARALE FRANCESCO	P		22	PRINCIGALLI VINCENZO LEONARDO		A
10	LUONGO NICOLA	P		23	DI PALMA NICOLA		A
11	PANARELLI CRISTIAN	P		24	IMBRICI ANTONIO	P	
12	PIZZUTO ANTONIO	P		25	LANDOLFI NADIA	P	
13	PORRO MARIA ALTOMARE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 21 ASSENTI N. 4.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: DE MITRI MARCELLA, DELLI SANTI GENNARO, LOPS FRANCESCO, SANLUCA FRANCESCO, LENOCI SABINA ANNA

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Gianluigi Caso

In prosecuzione di seduta **il Presidente del Consiglio** pone in discussione il punto n. 4 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: "Approvazione aliquote TASI anno 2019. Conferma."

**L'Assessore Delli Santi** illustra il provvedimento nei suoi contenuti principali.

**Il Presidente**, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale l'argomento in discussione, che viene approvato avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 21

Consiglieri assenti: n.4 ( Di Nunno – Iacobone – Princigalli – Di Palma)

Voti favorevoli: n.15

Voti contrari: n.4 ( Ventola – Petroni – Matarrese - Patruno )

Astenuti: n.2 ( Imbrici – Landolfi )

Quindi il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi dott. Gennaro DELLI SANTI propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di conferma delle aliquote TASI anno 2019, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Giuseppe Di Biase che ha anche accertato l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- L'art. 1, comma 639 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), costituita dall' Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. E nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 dell'08.09.2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC modificato con deliberazione di CC n. 6 del 03/02/2018;

**Visto** che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione della TASI dalle abitazioni principali, in particolare il comma 14, lettere a) b) e c), prevede:

*"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

**Visto, altresì che :**

- con il comma 14 lettere a) e b) è stato previsto di eliminare dal campo dell'applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- con il comma 14 lett. c) è stato disposto che l'aliquota Tasi per i cosiddetti "beni merce" è ridotta all'1 per mille, con la facoltà data ai Comuni di disporre un aumento fino al 2,5 per mille, ovvero la diminuzione fino all'azzeramento;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.03.2018 con la quale è stata determinata per l'anno 2018 l'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette a tassazione TASI;

**Ritenuto** di dover confermare anche per l'anno 2019 l'aliquota pari a "**zero**" per tutte le fattispecie soggette a tassazione TASI così come già fissate per il decorso anno 2018;

**Visto:**

a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

e) il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

**Ritenuto** di dover confermare per l'anno 2019 l'aliquota pari a **“zero”** per tutte le fattispecie soggette a tassazione TASI così come già deliberato nel decorso anno 2018;

**Ravvisata** l'opportunità di provvedere in merito;

**Viste** ed applicate le norme del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto che** sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, dal Dirigente del Settore Finanze – Tributi - Personale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato**, altresì, atto del visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000, apposto dal Segretario Generale;

**A maggioranza** di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente, con n. 15 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Ventola – Petroni – Matarrese – Patruno ) e n. 2 astensioni ( Imbrici – Landolfi ) (Risultano assenti i Consiglieri Di Nunno - Iacobone – Princigalli – Di Palma)

## **DELIBERA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **Determinare e confermare** per l'anno 2019 l'aliquota, per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), nella misura di **“zero”** punti percentuali per tutte le fattispecie soggette

a tassazione, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1 comma 14 Legge 28.12.2015 n. 2018;

2. **Dare atto che** per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla Legge 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

3. **Inviare**, a cura del Servizio Tributi, la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze, giusta circolare n. 4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento delle Finanze;

4. **Pubblicare** la presente deliberazione aliquote TASI sul sito internet del Comune, area tributi

\*\*\*\*\*

**Con successiva** e separata votazione in forma palese per alzata di mano, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale con n. 15 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Ventola – Petroni – Matarrese – Patruno ) e n. 2 astensioni (Imbrici - Landolfi) (Risultano assenti i Consiglieri Di Nunno - Iacobone – Princigalli – Di Palma) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Generale**

Dott. Gianluigi Caso

**Il Presidente del Consiglio**

Antonio Marzullo

---